

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico COLOGNESI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.3172 dell'anno 2011 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: azione revocatoria ex art.2901 c.c. ed altro.

P R O M O S S A da

UGC BANCA s.p.a., quale mandataria di UNICREDIT s.p.a., corrente in Verona, piazzetta Monte, 1 cf.00390840239 la prima ed in Roma, via A.Specchi, 16 cf.003481170101 la seconda, rapp.ta e difesa per procura notarile alle liti dall'avv.Paolo Pastorino, ed elett.te dom.ta in Velletri, via Privata Jori, 3 presso avv.Cesare Valvo,

ATTORE

C O N T R O

P/ S, nata a Roma il 12.19, res.te in B, F, K, Gr, 48 cf., rapp.ta e difesa per delega a margine del suo atto dall'avv.Adriano Perica, e presso il suo studio in Artena (RM), via S.Serangeli, 13 elett.te dom.ta,

P/ M. T, nata a Roma il 12.19, res.te in (RM), via, cf., rapp.ta e difesa per delega a margine del suo atto dall'avv.Eleonora Frapparelli, e presso il suo studio in Artena (RM), via S.Serangeli, 13 elett.te dom.ta,

D. D., nato a (RM) il 9.19: cf., già rapp.to dal genitore P. M. T, difeso dall'avv.Eleonora Frapparelli, come sopra,

P. L, contumace,

CONVENUTI e chiamati

conclusioni per l'attore ed i convenuti: come in atti;-



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20.6.2011 l'istituto di credito in epigrafe indicato come rappresentato, conveniva in giudizio P. S., M. T. ed A., premettendo di essere creditore della società E. Appalti srl e dei predetti quali fideiussori, della somma di euro 488.022,93 quale scoperto di c/c bancari, in forza di d.i. n. /07 del Trib.Frosinone, sollecitato il pagamento già con messa in mora del 15.1.2007, e che la P. S., in data 20 ottobre 2006 con atto notar G.Valente di Palestrina rep. aveva invece trasferito gratuitamente al trust "V." di cui era trustee la P. i M. T. un appartamento con magazzino siti in V. (RM), via, al NCEU a f. p.lle. subb. e che tale atto a titolo gratuito doveva considerarsi pregiudizievole delle ragioni creditorie, compiuto con la consapevolezza del pregiudizio ("scientia damni") da parte del conferente, seguendo lo stesso la vendita nello stesso periodo di altri due immobili ad uso alberghiero e residenziale, e pertanto ne chiedeva la revoca a norma dell'art.2901 c.c., ovvero in subordine che ne venisse dichiarata la simulazione, in quanto atto avvenuto tra congiunti e finalizzato solo a limitare la aggreibilità del patrimonio nei confronti dei creditori..

Si costituivano le convenute, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto indeterminata la domanda stessa in ordine al suo oggetto, se l'atto costitutivo del trust, del 18.10.2006, ovvero il conferimento dei due immobili in esso, evidenziando che beneficiario del trust era il minore D., anche esso da evocare in giudizio, come anche il "guardiano" del trust, P. L., e che infine l'atto era da considerarsi non revocabile per carenza di intenzione fraudolenta della disponente, non socia della debitrice principale, e di danno per l'istituto di credito che aveva

IL CASO.it



garantito il suo credito con il pignoramento di un appartamento in € di 10

garages in

Disposto dal giudicante la integrazione del contraddittorio con la chiamata del D. e della F., di cui solo il primo si costituiva, restando contumace l'altra, evidenziando la intervenuta prescrizione quinquennale della azione nei suoi confronti, e nel merito la conformità dell'atto impugnato alle esigenze del trust, ovvero le future esigenze di vita dell'allora minore beneficiario;

la causa solo documentalmente istruita, veniva quindi definitivamente trattenuta in decisione alla udienza del 19 marzo 2015 sulla scorta delle rassegnate conclusioni e delle già depositate conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall'attrice risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento. La stessa, poi deve essere anzitutto considerata tempestivamente promossa nel termine quinquennale nei confronti degli altri soggetti interessati alla azione, ovvero il fideiussore conferente ed il trustee (data dell'atto revocando 20.10.2006, data della citazione 16.6.2011), con effetto ex art.1310 c.c., e quindi chiaramente rivolta non verso l'atto costitutivo del trust, di due giorni soli antecedente al conferimento dei predetti immobili, ma nei confronti di questo ultimo, in quanto solo esso è potenzialmente idoneo a ledere le ragioni creditorie e la integrità della garanzia patrimoniale della parte debitrice e disponente.

Osserva il giudicante che dalla produzione documentale allegata al fascicolo di parte attrice si evince che la Banca era creditrice nei confronti della E. e dei suoi fideiussori, tra cui la P. S., e gli altri fratelli e sorelle della stessa, quali debitori in solido, delle somme così come ingiunte agli stessi dal GD dal Presidente del

Tribunale di Frosinone con decreto ingiuntivo n. /07 e successivamente reso esecutivo .

Del resto, presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è la semplice sussistenza di una ragione di credito, anche eventuale, mentre non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile (Cass.1220/86) .

Altro presupposto dell'azione è la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore .

Orbene nel caso di specie è da porre in rilievo che l'atto con il quale la P .

S' ha conferito nel trust per far fronte ai futuri bisogni del figlio D .

allora minore, è stato posto in essere in data 20/10/20 , ossia successivamente

alla apertura del conto corrente, e della apertura di credito con sconto cambiali, già in passivo da diverso tempo ed il cui rientro nei confronti della debitrice principale, società amministrata dal defunto genitore dei tre fideiussori, i f.lli P , era stato già anteriormente evidenziato e sollecitato dall'istituto di credito.

L'esposizione debitoria della E' e dei suoi fideiussori era, quindi, già di una certa entità al momento della costituzione del trust e del conferimento quasi coevo dei due immobili in via , e comunque la convenuta conferente non ha dato prova nel corso del giudizio di poter fornire alla Banca altre garanzie idonee ad evitare il pregiudizio derivante dalla sottrazione del bene confluito nel trust, attesa la accertata alienazione, nello stesso periodo, di altre numerose unità immobiliari, abitative ed anche alberghiere, ed il modesto valore dei due beni pignorati dall'istituto di credito, gravati da garanzie ipotecarie, peraltro, in favore anche di altri creditori.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la costituzione del fondo



patrimoniale (istituto del tutto analogo negli effetti e finalità rispetto al trust in favore di beneficiario sito all'interno della famiglia del conferente) può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria in quanto tale atto di disposizione rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art.170 c.c.) , così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio del costituente (Cass.18/3/1994 n.94) .

Nello specifico, va rilevato come il Tribunale di Milano, sez.seconda civile, con recente sentenza emessa il 3 maggio 2013, ha accolto la domanda revocatoria della segregazione di beni immobili in un trust auto-dichiarato (nel quale il disponente, oltre a ricoprire l'ufficio di *trustee*, era anche beneficiario) perché lesivo della garanzia patrimoniale del creditore.

In particolare, il Giudice, si concentra sull'inefficacia di un trust auto-dichiarato, istituito in un momento nel quale la società del disponente era fortemente indebitata nei confronti di una banca, in favore della quale aveva prestato fideiussione, e versava in grave situazione finanziaria che ha portato, poi, al fallimento delle medesima.

In una siffatta situazione precaria, il disponente aveva istituito un trust auto-dichiarato, nel quale, oltre al ruolo di disponente e *trustee*, ricopriva anche quello di beneficiario. Inoltre, non era prevista la figura del guardiano con il compito di vigilare sull'attività di *trustee*, nè l'atto di trust indicava o disciplinava alcuna obbligazione in capo al *trustee*.

Relativamente alla tutela dei creditori ed i rimedi processuali loro offerti dall'ordinamento per contrastare gli atti di trust posti in essere in violazione dei loro diritti, la giurisprudenza sul punto è piuttosto scarsa, i provvedimenti che hanno

ILCASO.it



avuto ad oggetto la tematica sono:

- ordinanza del 14.5.2007 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia;
- sentenza del 18.12.2001 emessa dalla Corte di Cassazione, IV sez. Penale;
- ordinanza del 9.2.2004 emessa dal Tribunale di Torino, sez. per il riesame;
- ordinanza del 9.6.2002 emessa dal Tribunale di Firenze.

Da tali provvedimenti emerge come nei casi in cui il ricorso all'istituto del trust non sia portatore di interessi meritevoli di tutela sia possibile ottenere un provvedimento che dichiari non riconoscibile il trust, ponendosi dunque l'ordinamento giuridico a disposizione dei creditori la cui garanzia patrimoniale sia stata danneggiata o compromessa.

Uno degli strumenti processuali messi a disposizione dei creditori è l'azione revocatoria ordinaria, oggetto della sentenza in esame.

Il giudice nell'affrontare il caso, non si sofferma sull'ammissibilità del trust nell'ordinamento giuridico italiano ormai pacificamente ammessa dalla Giurisprudenza. Con la ratifica della Convenzione dell' Aja del 1° luglio 1985 infatti, intervenuta tramite la legge del 16 ottobre 1989 n. 364 entrata in vigore il 1 gennaio 1992, gli effetti del trust validamente istituiti vengono riconosciuti anche nell'ordinamento italiano. In effetti la Convenzione dell'Aja, sancendo la libertà di scelta della legge applicabile ai trust (art. 6 della Convenzione) ha implicitamente riconosciuto la possibilità di istituire trust anche in Paesi come l'Italia che non hanno una normativa interna che disciplina l'istituto.

Essendo dunque pacifica, sulla base di quanto sopra esposto, la liceità e l'ammissibilità del trust, risulta utile soffermarsi su un'altra questione, facente leva

ILCASO.it



sull'articolo 15 della Convenzione dell'Aja, che impedisce di dare validità a trust che sono posti in violazione dei principi inderogabili dell'ordinamento in cui si opera, e pertanto consente di affermare che tutti i trust posti in essere in aperta violazione dei principi dell'ordinamento giuridico non sono solo revocabili ma sono piuttosto nulli in quanto posti in essere in violazione del disposto della Convenzione dell'Aja.

Ciò su cui si è concentrato il Tribunale di Milano è l'accoglibilità della domanda revocatoria dell'atto costitutivo di trust, considerati gli effetti e le condizioni dell'atto di disposizione del disponente in riferimento ai principi che configurano gli estremi di applicabilità dell'art. 2901 c.c.

In tema di azione revocatoria, l'atto di costituzione di un trust, essendo atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, purchè ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'articolo 2901 c.c.

I presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono a) la sussistenza di una ragione di credito da parte del soggetto che agisce; b) *l'eventus damni*, cioè il compimento di un atto che non necessariamente determini l'insolvenza del debitore, ma renda anche soltanto più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo; c) la *scientia damni* da parte del debitore, consistente nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.

In particolare, in relazione all'elemento del danno, l'elaborazione giurisprudenziale è solita considerare, in "*re ipsa*", "*l'eventus damni*" quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, allorquando l'atto di disposizione determini la perdita concreta



ed effettiva della garanzia patrimoniale del debitore; con le ulteriori precisazioni che la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario (che nella fattispecie in esame coincidono) e, per i crediti sorti dopo, non richiede anche la "*participatio fraudis*" del terzo come specifico elemento psicologico, così come per gli atti a titolo oneroso.

Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto sussistenti i suddetti presupposti, e si è soffermato sulla natura evidentemente fraudolenta del trust, istituito dal disponente unicamente allo scopo di paralizzare qualsiasi iniziativa dei suoi creditori sul proprio patrimonio.

In particolare il trust in questione nel caso trattato dal giudice milanese (a differenza di quello oggetto nel presente procedimento, almeno in via formale, in quanto il beneficiario, nel caso dell'atto per notar Valente del 20.10. , è il figlio ancora minore della disponente, che ne è anche genitore esercente la potestà) è un trust auto-dichiarato. Si parla di trust auto-dichiarato nell'ipotesi in cui non sussista alcun trasferimento di beni dal disponente al *trustee*, venendo perciò tali funzioni a coincidere in capo allo stesso soggetto. Questa ipotesi di trust è considerata espressamente da alcune leggi straniere e, nei limiti in cui ne risulta legittima l'applicazione nel nostro Paese, se ne deve reputare parimenti consentita la costituzione (Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007). La nozione di trust contenuta nella Convenzione dell'Aja, primo paragrafo dell'articolo 2, è assai ampia, non essendo necessaria la distinzione tra la figura del disponente e quella del *trustee*, e non essendo richiesto come elemento essenziale il trasferimento dei beni dal disponente al *trustee*, ma essendo solo sufficiente che i beni siano posti sotto il



controllo di quest'ultimo.

Ne consegue dunque, che un trust, avente tutte le caratteristiche di cui all'articolo 2 della Convenzione, deve essere riconosciuto come esistente e produttivo di effetti, ancorchè auto-dichiarato, anche se (coincidendo la persona del disponente con quella del *trustee*), manca, di fatto, il trasferimento dei beni da un soggetto all'altro.

Nella fattispecie analizzata però si va, ben oltre la figura di trust auto-dichiarato, che in base a quanto sopra esposto deve ritenersi ammesso in giurisprudenza (Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007; Trib. Milano, 23 febbraio 2005), benchè contrastato da parte della giurisprudenza tributaria (Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso, 25 ottobre 2010, n.108), nel caso di specie siamo invece in presenza di un trust che, date le sue caratteristiche, non può definirsi auto-dichiarato ma del tutto abusivo.

Il trust infatti oltre ad essere auto-dichiarato contempla il disponente anche nella veste di beneficiario del trust medesimo, apparendo quindi posto in essere al solo scopo di frustare le pretese dei creditori sottraendo alla garanzia patrimoniale del disponente i beni di più agevole aggredibilità.

A sostegno della tesi vi è poi un ulteriore elemento, consistente nella mancata nomina di un 'guardiano' tra i soggetti del trust. Il guardiano è una figura non necessaria ma quanto mai opportuna, ha il compito di controllare, e nel contempo assistere il *trustee*, nella gestione del patrimonio. La nomina del guardiano risponde quindi all'esigenza di sorvegliare il *trustee* e, al tempo stesso, di aiutarlo nelle scelte operative.

In altre parole, essa serve a creare un elemento di raccordo tra il disponente - che, per effetto dell'affidamento, si è spossessato del suo patrimonio - ed il *trustee* - che ne è divenuto proprietario e gestore fiduciario nell'interesse dei beneficiari o per un



fine determinato - allo scopo di rinforzare e proteggere il trust.

Tale nomina non è necessaria nel modello di trust che emerge dalla Convenzione de L'Aja; tale figura è, invece, obbligatoria nei trust di scopo, dove mancano i beneficiari. L'ufficio del guardiano, come quello del *trustee*, può essere svolto da una persona, da più persone o da una persona giuridica.

Il guardiano è normalmente nominato dal disponente nell'atto istitutivo del trust o con atto separato indirizzato al *trustee*; talvolta è nominato dai beneficiari dopo la morte o le dimissioni del (primo) guardiano.

E l'atto di conferimento dei due immobili di ' nel trust, analogamente alla istituzione di un fondo patrimoniale posto in essere nell'interesse della famiglia (e quindi destinato al solo soddisfacimento delle esigenze familiari, o di un familiare, come nella specie, seppure corrispondente ad intenti meritevoli di tutela ed in astratto non fraudolenti), deve essere, però, in quanto limitativo delle prioritarie ragioni dei creditori, per i limiti di commerciabilità posti sui beni conferiti, quindi, dichiarato inefficace nei confronti della Banca creditrice, come rappresentata, al fine di consentire la ricostituzione della garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore al creditore, a norma dell'art. 2740 c.c.

Considerate le vicende familiari dei convenuti, e le finalità dell'atto revocato, il giudicante dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.



Sentenza n. 1193/2015 pubbl. il 03/04/2015

RG n. 3172/2011

Repert. n. 1545/2015 del 03/04/2015

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede :

accoglie la domanda principale proposta dalla UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a. n.q. predetta nei confronti di P. S.

P. M. T. D. e P. L., e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di conferimento nel trust "V." degli

immobili in V., via al NCEU a f., p.lle subb. e

effettuata con atto per notar Valente Giuseppe di Palestrina del 20.10.20 ..

rep.

spese del giudizio irripetibili .

Così deciso in Velletri, li 26 marzo 2015.

IL CASO.it
Il Giudice-dr. E. Colognesi

